



Allegato 1

Fornitura e posa in opera di N. 50 “SMART BOARD®” (Smart Technologies, serie MX), adeguamento aule ed accessori, nonché formazione del personale di Ateneo

PROCEDURA NEGOZIATA senza bando di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. così come previsto dall’art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) convertito con L. dell’11 settembre 2020 n. 120 come da ultimo modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con L. 29 luglio 2021 n. 18 per l’affidamento, tramite R.D.O. nel MEPA, della fornitura e posa in opera di N. 50 “SMART BOARD®” (Smart Technologies, serie MX), adeguamento aule ed accessori, nonché formazione del personale di Ateneo - Valore stimato ex art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di € 210.000,00 e con base di gara pari ad € 210.000,00 oltre iva ed oneri per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari ad € 150,00

CAPITOLATO D’APPALTO



INDICE DEGLI ARGOMENTI

ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO.....	3
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO E TEMPI DI FORNITURA	3
ART. 3 – VALORE DELL’APPALTO.....	3
ART. 4 – ELENCO PRODOTTI RICHIESTI E MODALITA’ DI ESECUZIONE	3
ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA.....	3
ART.6 – CONTROLLI SULLA FORNITURA CONSEGNA E COLLAUDO	4
ART. 7 – PAGAMENTO	4
ART.8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO-SUBAPPALTO-CESSIONE DI CREDITI.....	4
ART. 9 – SPESE CONTRATTUALI	4
ART. 10 –NORME IN MATERIA DI SICUREZZA.....	4
ART. 11 – ASSICURAZIONI E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO	4
ART. 12 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	5
ART. 13 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	5
ART. 14 – RESPONSABILE PER LA FORNITURA DELL’IMPRESA....	5
ART.15 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	6
ART. 16 – VARIAZIONE E MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	7
ART. 17 –GARANZIA DEFINITIVA.....	8
ART. 18 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE ANTICIPATA	8
ART. 19 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ.....	9
ART. 20 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	9
ART. 21 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	10
ART. 22 – APPLICAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITA’	11
ART. 23 – RINVIO NORMATIVO.....	11
ART. 24 – FORO COMPETENTE.....	11



ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento avrà per oggetto l’esecuzione della fornitura e posa in opera di N. 50 “SMART BOARD®” (Smart Technologies, serie MX), adeguamento aule ed accessori, ai patti e condizioni di cui al presente capitolato, all’**allegato A** del capitolato, al disciplinare di gara e alla procedura negoziata in Mepa. L’appalto sarà aggiudicato mediante successiva procedura negoziata in Mepa, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO E TEMPI DI FORNITURA

La fornitura e posa in opera, adeguamento aule ed accessori dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto. Le stesse si intenderanno completate ad avvenuta installazione, formazione e assistenza del personale dell’Ateneo e verifica e collaudo da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto alla presenza di un incaricato dell’impresa aggiudicataria.

ART. 3 – VALORE DELL’APPALTO

Il valore stimato del presente affidamento, comprensivo di tutti gli oneri concernenti la fornitura con installazione, ai sensi dell’art. 35 co. 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, calcolato sulla base della durata complessiva del contratto, è quantificato in massimo € 210.000,00 (euro duecentodiecimila/00) + IVA e oneri per la sicurezza da rischi interferenziali pari a € 150.00 .

ART. 4 – ELENCO PRODOTTI RICHIESTI E MODALITA’ DI ESECUZIONE

Fare riferimento all’**Allegato A** per l’elenco dei prodotti richiesti e le modalità di esecuzione

ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA

Sono a carico dell’operatore economico affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative al sopralluogo e alla fornitura, comprensivi di eventuali spese di trasporto, viaggio, trasferta per il personale addetto all’esecuzione contrattuale, nonché ogni attività e materiale accessorio che si renda necessario o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L’operatore economico affidatario deve garantire l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e relativi allegati, e, nell’offerta economica.

L’operatore economico affidatario è obbligato a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione della Fornitura e posa in opera, disposte dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

L’operatore economico affidatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza influente sull’esecuzione della fornitura e installazione in oggetto.

ART. 6 - CONTROLLI SULLA FORNITURA CONSEGNA E COLLAUDO

Sono incluse nel corrispettivo contrattuale tutte le seguenti prestazioni accessorie indicate anche nell’allegato A, compreso il trasporto ed installazione della fornitura presso le aule delle Facoltà di Ingegneria (compresa la sede di Fermo), di Economia (compresa la sede di San Benedetto del Tronto) e di Medicina e Chirurgia e del Dipartimento di Agraria:

- n. 5 giornate di servizio di formazione e assistenza al personale tecnico e ai docenti di Ateneo

La consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto,



facchinaggio e consegna.

Il collaudo verrà effettuato alla presenza del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che attesterà la regolare esecuzione dell'affidamento secondo le pattuizioni previste nel presente Capitolato e nei documenti allegati. La firma apposta per accettazione della fornitura non esonera l'operatore economico aggiudicatario dal rispondere ad eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto dell'utilizzazione della fornitura.

ART. 7 – PAGAMENTO

L'importo pari ad € 210,000,00 oltre IVA, o quello minore offerto, relativo alla fornitura in questione, sarà corrisposto entro 30 giorni dalla data di collaudo o della verifica di conformità ai sensi dell'art. 113-bis c. 2 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e dovranno riportare i seguenti dati:

Codice Univoco – UFHSA5 Riferimento Amministrazione – 030019.

Inoltre dovranno riportare la dicitura "Operazione con scissione dei pagamenti" e il numero di CIG e di CUP.

In sede di liquidazione della fattura potranno essere recuperate le somme per l'applicazione di eventuali penali.

ART. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO - CESSIONE DI CREDITI

È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.

È ammesso il subappalto nei limiti di cui all'art. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. L'affidamento non autorizzato in subappalto costituisce motivo per la risoluzione del contratto nonché per il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare per la ritardata esecuzione della fornitura e/o per l'eventuale maggior costo degli stessi rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell'aggiudicazione. L'Impresa risponde direttamente all'Università Politecnica delle Marche dell'operato del subappaltatore ed è l'unica responsabile dell'esecuzione delle opere subappaltate, sollevando la stazione appaltante da qualsiasi eventuale pretesa del subappaltatore.

Per le cessioni dei crediti si applica l'art. 106, co.13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 9 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e alla registrazione del contratto e le altre eventuali imposte e tasse, se dovute.

ART. 10 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

L'operatore economico aggiudicatario dovrà far adottare al proprio personale o ai propri incaricati che, a qualunque titolo, accedano ai luoghi di pertinenza dell'Amministrazione le misure e le cautele di sicurezza minime per garantire l'esecuzione del contratto in totale sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

ART. 11 – ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'operatore economico affidatario è responsabile per qualsiasi danno arrecato, durante l'esecuzione della fornitura e per cause a questo inerenti, agli immobili, alle persone ed alle cose. Ogni responsabilità penale, civile e patrimoniale per danni che, in relazione all'espletamento della fornitura o a cause ad essa connesse, derivassero all'Amministrazione o a terzi, cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a carico dell'operatore economico affidatario, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.



L'operatore economico affidatario è inoltre responsabile dell'operato dei propri dipendenti e degli eventuali danni che da detto personale o dall'uso dei mezzi possano derivare all'Amministrazione o a terzi.

ART. 12 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è l'Ing. Claudio Chini.

ART. 13 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il DEC a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'operatore economico aggiudicatario non adempia, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il DEC ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

È ammessa la sospensione anche parziale della prestazione, ordinata dal DEC nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

ART. 14 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA PER L'IMPRESA

Il Fornitore dovrà nominare il Responsabile di riferimento che nell'ambito della fornitura di cui al presente Capitolato, costituirà l'interfaccia unica verso il Committente e i cui recapiti telefonici dovranno essere comunicati alla stazione appaltante, nonché a fornire un indirizzo di posta elettronica per eventuali segnalazioni o richieste particolari, a cui l'affidatario si impegna a dare riscontro entro il giorno successivo.

Tutte le comunicazioni, le diffide e qualsiasi altra notifica si intenderanno validamente effettuate anche se inoltrate esclusivamente a detto coordinatore.

ART. 15 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, l'affidatario è tenuto:

- a) ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente affidamento;
- b) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tali conti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
- c) ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG ed il codice CUP assegnato dalla stazione appaltante, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 136/2010;
- d) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi o forniture connessi con il presente affidamento, la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
- e) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia la stazione appaltante che la prefettura-ufficio territoriale del governo territorialmente competente.

Nel caso in cui si verifichi in contraddittorio con l'aggiudicatario l'inadempimento degli obblighi di cui all'art.



3 della citata Legge n. 136/2010, la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto sottoscritto dandone comunicazione all'affidatario tramite posta elettronica certificata.

ART. 16 – VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE

Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere tempestivamente comunicate al RUP. La comunicazione deve essere corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata. In mancanza di tale documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

ART. 17 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula del contratto l'affidatario deve produrre GARANZIA DEFINITIVA ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nella misura ivi indicata. La garanzia, se prestata in forma di polizza fideiussoria dovrà contenere la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° co. c.c. nonché la operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, co. 7. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e la stazione appaltante provvede all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'Università Politecnica delle Marche provvederà ad autorizzare lo svincolo di detta garanzia al termine del contratto e in sede di chiusura del rapporto e comunque dopo aver accertato che l'appaltatore abbia adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali diretti e/o indiretti riguardanti l'appalto e che, pertanto, non sussistano pendenze o inadempienze; e comunque non oltre i sei mesi successivi alla data di scadenza del contratto. La garanzia prestata dovrà quindi avere efficacia temporale anche per detto periodo oltre la scadenza del contratto. Si applicano, per quanto non previsto nel presente comma, le disposizioni del citato art. 103.

ART. 18 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE ANTICIPATA

Le condizioni offerte dall'affidatario sono per lui vincolanti a tutti gli effetti contrattuali. La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del capitolato da parte dell'affidatario equivalgono a dichiarazione di:

- perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia, oltre che del contenuto del presente capitolato;
- accettazione delle attività oggetto del presente affidamento.

Il Contratto verrà stipulato mediante il "*documento di stipula*" prodotto sulla piattaforma MEPA, subordinatamente:

- all'esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- all'acquisizione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- alla dimostrazione dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo, eventualmente anche mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 dove si dichiara che l'imposta di bollo relativa all'atto in oggetto è stata assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15, DPR n. 642/1972 con indicazione dell'Autorizzazione dall'Ufficio Territoriale competente, in tal caso la stazione appaltante richiederà in seguito l'avvenuto assolvimento.

In conformità all'art. 32, co. 13, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in casi di particolare urgenza, debitamente comprovata, l'Amministrazione potrà disporre, prima della stipula del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso.



ART. 19 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ

L'Università Politecnica delle Marche disporrà verifiche e controlli sull'esatto adempimento di quanto richiesto. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 113bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le penali da applicare sono stabilite dal Responsabile del Unico Procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nella consegna e posa in opera della fornitura e, comunque complessivamente non superiore al dieci per cento di detto ammontare, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e discrezionalmente quantificate dall'Amministrazione.

Il Committente provvederà ad inviare contestazione scritta, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dall'affidatario, in merito alle circostanze che costituiscono inadempienza contrattuale, indicando la misura della penalità che intende applicare. L'affidatario, ricevuta la contestazione, dovrà tempestivamente fornire le giustificazioni richieste al Committente, il quale valuterà in merito all'applicazione della sanzione, dandone corrispondente comunicazione all'affidatario. L'affidatario può richiedere la revisione della misura della sanzione entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di irrogazione della stessa.

Alla terza contestazione, cui non siano seguite giustificazioni ritenute valide, il Committente avrà facoltà di risolvere il contratto con danni a carico dell'affidatario. A tale scopo il Committente procederà all'incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del maggior danno.

ART. 20 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con preavviso di almeno 2 (due) mesi decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'Appaltatore, della relativa comunicazione. L'Università si riserva inoltre di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, nel caso in cui quest'ultimo non sia disposto a una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso opererà, previo invio di apposita comunicazione, con un preavviso non inferiore a 15 giorni. Nelle suddette ipotesi l'Università resta obbligata al pagamento di quanto effettuato alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale pagamento l'Appaltatore si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e dichiara sin d'ora che non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

Il contratto si intende risolto di diritto in caso di cessazione dell'attività da parte dell'affidatario.

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'appalto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento procede alla risoluzione del contratto.

In relazione al disposto dell'art. 1456 c.c. il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni:

- a) mancato inizio dell'affidamento alla data stabilita;
- b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto;
- c) interruzione non motivata dell'appalto;
- d) in caso di deficienze o abusi ripetuti che rendano impossibile la regolare prosecuzione dell'appalto. In tale ultimo caso l'affidatario verrà preventivamente diffidato ai sensi dell'art. 1454 c.c.



Per qualsivoglia altro inadempimento non espressamente contemplato nei precedenti paragrafi si farà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi di legge.

Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, l'Amministrazione appaltante notificherà all'affidatario l'addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di tre giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di controdeduzioni ritenute valide, il contratto sarà risolto di diritto.

Nel caso di risoluzione, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento di quanto regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del Codice Civile nonché gli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dall'operatore economico aggiudicatario verranno trattati unicamente per le sole finalità relative allo svolgimento del contratto di cui al presente capitolato, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b), Reg. UE 679/2016. I dati personali verranno trattati conformemente a quanto indicato nell'informativa per i partecipanti alle gare di appalto e alle altre procedure di selezione del contratto, ex art. 13, Reg. UE 679/2016, pubblicata sul sito web dell'Università Politecnica delle Marche alla voce "Privacy".

ART. 22 - APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ'

L'operatore economico aggiudicatario deve rispettare il Protocollo di legalità adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Politecnica delle Marche con deliberazione n. 162 del 30 maggio 2012, sottoscritto per accettazione in fase di partecipazione alla successiva eventuale trattativa diretta.

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale dei contenuti del Protocollo di legalità e a vigilare affinché gli impegni in esso contenuti siano osservati da tutti i collaboratori e da tutti i dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga ad inserire identiche clausole di integrità e di anticorruzione nei contratti di subappalto eventualmente stipulati, pena la mancata autorizzazione dei subappalti stessi da parte dell'Amministrazione. Lo stesso si obbliga inoltre ad acquisire con le stesse modalità previste per il subappalto preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione anche relativamente ai sub affidamenti.

Il contratto che sarà stipulato sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero emergere in corso di esecuzione del contratto violazioni definitivamente accertata al suddetto Protocollo di legalità.

ART. 23 - RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, l'appalto sarà regolato dalle norme contenute nel Codice Civile e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie di qualsiasi natura, la competenza, in via esclusiva, spetterà al Foro di Ancona.